



STATUTO della APS "BANDA MUSICALE CORBIUM"

COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA

Art. 1.

E' costituita, ai sensi dell'art. 12 e sg. cod. civ., l'Associazione di Promozione Sociale "Banda Musicale Corbium" di seguito detta "Associazione", la quale si richiama e si uniforma alle disposizioni della D.lsl 117/2017 e successive modificazioni.

L'Associazione ha sede in Rocca Priora (Rm). Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale dell'Associazione potrà essere spostata all'interno dello stesso comune.

Con deliberazione dell'Assemblea possono essere istituite sedi secondarie in Italia e all'estero.

L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all'elettività e alla gratuità delle cariche associative.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti alla Associazione.

Art. 2

L'associazione individua i propri Interessi Generali tra quelli elencati nell'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed in particolare quelli alle lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L'Associazione persegue quindi le seguenti finalità sociali:

- L'affermazione al diritto alla cultura, all'educazione ed alla formazione permanente, con particolare riferimento alla cultura musicale amatoriale;
- La realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali da un punto di vista prevalentemente artistico-musicale;
- Il superamento di tutte le forme di disagio sociale, con particolare attenzione al disagio giovanile;
- L'attuazione del principio di solidarietà per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
- La valorizzazione della pace, della cultura, multietnica e multireligiosa e della solidarietà fra i popoli.

In particolare, l'Associazione intende perseguirle attraverso:

- La promozione della cultura musicale amatoriale con particolare riguardo all'organizzazione di corsi di educazione musicale, concerti, conferenze e dibattiti su argomenti attinenti al suo oggetto, la creazione di gruppi di musica da camera e di un coro polifonico, la produzione di spettacoli dal vivo, nonché l'organizzazione di festival e quant'altro abbia attinenza con il suo scopo.
- L'organizzazione di attività che favoriscano l'emergere di attitudini artistiche e che contribuiscano alla formazione e al perfezionamento delle capacità musicali dei giovani.
- L'organizzazione di spazi e momenti di aggregazione sociale attraverso il linguaggio musicale: concerti, festival, eventi, gemellaggi etc.
- L'utilizzo della Musica come canale di integrazione sociale, etnico e culturale: creare bande, cori, gruppi musicali a carattere interetnico e interculturale.
- Utilizzare il linguaggio musicale come occasione per diffondere e promuovere messaggi di pace e solidarietà, per far conoscere culture musicali diverse e favorire lo scambio interculturale.
- La realizzazione di ogni tipo di attività in linea con gli scopi statuari

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare alla collaborazione con gli enti pubblici e privati a carattere Locale, Nazionale o Internazionale, con le Scuole, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni. Potrà collaborare altresì con consorzi, associarsi sportive e

culturali, cooperative che perseguono scopi affini anche stipulando protocolli di intesa. Potrà aderire a associazioni di categoria nazionali ed internazionali i cui scopi non contrastino i fini statutari.

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata.

SOCI

Art. 4

All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo 2 e che siano mosse da spirito di solidarietà.

Assumono la qualifica di Socio coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo dovrà deliberare l'ammissione a socio entro sessanta giorni e comunicarla agli interessati; in caso di rigetto della domanda dovrà altresì addurre le motivazioni. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci nella prima convocazione utile.

La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Si prevede la figura del Socio Onorario. Sarà attribuita con delibera a maggioranza dell'Assemblea dei Soci a persone, che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera, con il sostegno ideale ovvero economico alla vita dell'Associazione. Sono tenuti al pagamento della quota associativa e la loro espulsione viene deliberata similmente a quella dei soci ordinari e per le stesse ragioni (v. art.5)

Art. 5

L'appartenenza all'Associazione si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 6

1) Diritti dei Soci:

- a) diritto di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali;
- b) di partecipare alle assemblee con diritto di voto;
- c) di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione;
- d) ai soci possono esser rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- e) di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto
- f) di accedere ed esaminare i seguenti libri sociali:
 - ✦ Libro Soci
 - ✦ Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee con relativi verbali
 - ✦ Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo con relativi verbali

2) Obblighi dei Soci:

- a) di rispettare le norme del presente Statuto, nonché le deliberazioni degli Organi Sociali
- b) di pagare le quote sociali nell'ammontare e alle scadenze fissate dal Direttivo.

3) Doveri dei Soci:

- a) L'Associazione si avvale prevalentemente, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, delle attività che gli associati prestano in forma volontaria, libera e gratuita; pertanto i soci sono tenuti a svolgere le attività deliberate dagli Organi sociali e ad essi consensualmente assegnate.
- b) L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.

ORGANI e LIBRI SOCIALI

Art. 7

1) Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche associative sono gratuite e elettive nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini.

L'eventuale nomina dell'organo di controllo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, non costituisce modifica allo Statuto Sociale.

2) I Libri sociali sono tenuti dal Consiglio Direttivo e sono:

- Libro Soci
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee con relativi verbali
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo con relativi verbali
- Libro Contabile

ASSEMBLEA

Art. 8

L'Assemblea è composta da tutti i soci.

L'Assemblea deve esser convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente almeno due volte l'anno in convocazione ordinaria, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo ed entro il 30 Novembre per l'approvazione del bilancio/rendiconto preventivo. Si riunirà ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in convocazione straordinaria.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta e l'Assemblea deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono esser effettuate mediante avviso affisso presso la bacheca dell'associazione posta nella sede sociale, oppure spedite con lettera raccomandata, postale o a mano, o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve esser convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia. Può essere svolta anche in videoconferenza o con opportuni mezzi tecnologici, anche di futura invenzione, purché consenta la massima partecipazione degli associati e possa offrire certezza nell'identificazione dell'utente connesso.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- eleggere il Presidente e il Vicepresidente
- deliberare sul rendiconto/bilancio consuntivo e preventivo;

- esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione, deliberando altresì sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati o sulla non ammissione a socio in caso di richiesta da parte degli interessati nei modi indicati dai precedenti articoli 4 e 5. - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;
- eleggere o revocare i componenti del Consiglio Direttivo determinandone il numero.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- deliberare sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'Associazione;
- deliberare su tutto quant'altro ad essa demandato per legge.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro soci. Ogni socio ammesso all'Assemblea ha diritto ad un voto.

I soci minorenni sono rappresentati nelle votazioni da uno dei genitori o da un esercente della potestà genitoriale, questi ultimi non possono essere eletti a cariche sociali in rappresentanza dei minori. Potranno essere eletti solo qualora essi stessi siano soci.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. Le votazioni nelle videoconferenze saranno valide solo se effettuate in tempo reale con apposita estensione dell'applicativo in uso ovvero con apposita app ovvero con il salvataggio della chat in cui siano espressi palesemente il quesito e i voti ovvero con registrazione video del quesito e dei voti palesemente espressi per ciascuno.

Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati maggiorenni. Ogni associato può ricevere al massimo 3 deleghe conferitegli da altri associati.

Art. 9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina per l'occasione chi la presiede.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e dichiarare la sua legittimità visto il numero dei presenti.

Art. 10

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno il 50%+1 dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci ed in seconda convocazione quando sia presente il 50%+1 dei soci. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono valide con voto favorevole del 50%+1 dei soci totali, e non dei soli soci presenti. Quelle concernenti lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo sono valide con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci totali, e non dei soli soci presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea, sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti tra i soci che non incorrano nelle evenienze descritte nell'art.2382 del C.C.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione, o in ogni caso soci proposti dalla stessa assemblea nominandoli con votazione palese. In ogni caso il loro mandato scade insieme a quello dei consiglieri che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni. Il Consiglio

Direttivo eletto assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona. Nessun compenso di alcun genere è dovuto ai componenti del Consiglio Direttivo per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese come previsto dal precedente art. 6.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata postale o a mano o per via telematica, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta l'anno per ogni esercizio, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

L'avviso deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ovvero in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Possono essere svolte anche in videoconferenza o con opportuni mezzi tecnologici, anche di futura invenzione, purché consentano la massima partecipazione degli associati e possano offrire certezza nell'identificazione dell'utente connesso.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; le votazioni nelle videoconferenze saranno valide solo se effettuate in tempo reale con apposita estensione dell'applicativo in uso ovvero con apposita app ovvero con il salvataggio della chat in cui siano espressi palesemente il quesito e i voti o con registrazione video del quesito e dei voti palesemente espressi per ciascuno.

Le deliberazioni dovranno risultare dal verbale della riunione, trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- nominare il Segretario e il Tesoriere;
- amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- stabilire l'ammontare della quota associativa annuale e il termine del relativo pagamento.
- predisporre, al termine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- indire convegni, incontri di studio, seminari ed altro;
- deliberare in merito ad ogni atto relativo all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- decidere sull'ammissione e l'esclusione o la decadenza dei soci;
- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.
- ha la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto e/o ai regolamenti accessori, limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti, informandone opportunamente l'Assemblea nella prima riunione utile.

PRESIDENTE

Art. 14

Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, anche in sede giudiziaria, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura i rapporti con l'esterno; presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso sono esercitate dal Vicepresidente. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione; in particolare può aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di compensi a dipendenti e collaboratori.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro consigliere.

Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

VICE PRESIDENTE

Art. 15

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso, in tutte le funzioni attribuitegli.

IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Art. 16

Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci.
- d) Cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali
- e) Attende alla corrispondenza

Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.
- c) Provvede alla conservazione delle proprietà dell'associazione eventualmente predisponendo appositi registri

RISORSE ECONOMICHE

Art. 17

L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:

- quote e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; - altre entrate compatibili con le finalità sociali.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 18

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, unitamente alla relazione sulla gestione a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria annuale convocata per l'approvazione.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione così come i proventi delle attività non potranno essere distribuiti in nessun caso fra i soci, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere investiti in favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

SCIoglimento

Art. 19

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, in conformità a quanto stabilito dall'art. 10. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Lazio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla

legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto prescritto dall'art.9 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

In caso di delibera di scioglimento il liquidatore è tenuto a informare delle proprie intenzioni il predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio dovrà esprimersi con parere entro 30gg decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20

La quota associativa stabilita annualmente dall'Consiglio Direttivo non è frazionabile, trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prender parte alle attività dell'Associazione; non sono elettori e non possono esser eletti alle cariche sociali.

Art. 21

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D.lgs 117/2017 e successive modificazioni.

Socio

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO Tributo di Ricarica
N. 1822 3 13.8.2020
ESENTE
IL FUNZIONARIO Domenico Carafrazzoli



**OPERAZIONI RELATIVE AL CODICE FISCALE
DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE**

Per l'ufficio

CODICE FISCALE 84003670589	NATURA GIURIDICA 08 - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
--------------------------------------	---

DENOMINAZIONE APS BANDA MUSICALE CORBIUM
--

SIGLA	APPROV. BILANCIO
--------------	-------------------------

TIPO ATTIVITÀ 949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI
--

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA DELLA PINETA N 103

C.A.P. 00079	COMUNE ROCCA PRIORA	PROV. RM
------------------------	-------------------------------	--------------------

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE VNCSRI64P24D773Z	CODICE CARICA 1
---	---------------------------

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE VINCI SIRIO

DATA OPERAZIONE 24/09/2020	NUMERO OPERAZIONE 2	TIPO OPERAZIONE EFFETTUATA CORREZIONE DATA ULTIMA VARIAZIONE
--------------------------------------	-------------------------------	--

IL FUNZIONARIO
MARIANI NADIA

